



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593111 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE" OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC E VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

CHIARIMENTI

DOMANDA

- 1) con la presente sono a chiedere se, per poter partecipare a gara come da riferimenti in oggetto, a pena di esclusione sono obbligatorie attestazione SOA o qualsiasi altra certificazione

RISPOSTA

- 1) **Non è richiesta l'attestazione SOA.**

Le certificazioni richieste sono quelle previste dalla normativa vigente per il servizio de quo e saranno meglio precisate nel Capitolato Tecnico.

DOMANDA

- 2) si chiede di definire cosa si intenda per "SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE" e cosa comprenda. Nello specifico si intende un servizio di presidio fisico con guardia armata o con persona disarmata? Nella definizione di "attiva" saranno compresi il collegamento degli impianti presenti con una Centrale Operativa e la manutenzione degli impianti stessi? Questo perché in alcune gare vengono previste tutte queste cose, in altre vengono previste solo parti di queste. Si chiede cortesemente quindi di specificare al fine di poter valutare eventuali avvilimenti, R.T.I., ecc.;

RISPOSTA

- 2) **L'oggetto dell'appalto è un servizio di presidio fisico con persona disarmata, come sarà meglio precisato nel Capitolato Tecnico.**

Il collegamento degli impianti presenti con una Centrale Operativa non rientra nell'oggetto dell'appalto, è solo prevista una residuale attività di manutenzione degli impianti, con le modalità che saranno meglio specificate nel Capitolato Tecnico.

DOMANDA

- 3) all'art. 10 del Disciplinare "Requisiti di capacità tecnico-organizzativa", viene richiesto "almeno un contratto con un importo minimo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) per ogni annualità". Di solito viene richiesto un fatturato minimo e non un contratto minimo, si



chiede la conferma della necessità di possedere un contratto del valore di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) minimo (e non cumulabile su più contratti i cui valori possano anche superare questo valore) e non un fatturato minimo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa). Questo solo per avere conferme. Nel caso si tratti di contratto e si partecipasse in R.T.I. “il requisito deve essere soddisfatto dal R.T.I. nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di R.T.I. non ancora costituito”, in questo caso quindi la cifra di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) è considerata quindi cumulabile? Ad esempio R.T.I. con IMPRESA A ed IMPRESA B (CAPOGRUPPO) l’impresa A elenca 2 contratti per l’anno 2014: contratto 1 da 100.000 e contratto 2 da 400.000 e l’IMPRESA B elenca 3 contratti per l’anno 2014: contratto 1 da 100.000, contratto 2 da 200.000 e contratto 3 da 500.000. quindi nel 2014 l’IMPRESA A ha 500.000 e l’IMPRESA B 800.000, in questo caso il R.T.I. ha un totale di 1.300.000, soddisfa il requisito richiesto nel suo

RISPOSTA

- 3) Si conferma la necessità di possedere “almeno un contratto con un importo minimo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) per ogni annualità”, come indicato all’art. 10 del Disciplinare.**

Come da disciplinare all’art. 10 “Il requisito relativo alle forniture identiche, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire”.

DOMANDA

- 4) “possesso di adeguata copertura contro i rischi professionali (RCP/RCT)”, si chiede di definire “adeguata” indicando una cifra, così da evitare di ritenere adeguato un valore che per voi non lo è. O eventualmente dire che viene considerata valida qualunque cifra posseduta e ritenuta “adeguata” da parte del concorrente.

RISPOSTA

- 4) La copertura contro i rischi professionali deve essere ritenuta “adeguata” al valore economico dell’appalto.**

DOMANDA

- 5) L’art. 10 “*Requisiti di capacità tecnico-organizzativa*” del Disciplinare di gara prevede che, “*ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno fornire: elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2014-2015-2016 analoghi a quelli oggetto di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati convenzionati, da*



cui risulti ameno un contratto con un importo minimo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) per ogni annualità”.

Evidenziamo che l'attività oggetto d'appalto è riferita unicamente al servizio di “sorveglianza attiva antincendio ed elisuperficie”.

Si chiede pertanto di chiarire che,

ai fini della fase di **qualificazione** degli operatori economici, per quanto attiene **l'art. 10 del Disciplinare**, per “servizi analoghi” saranno ritenuti validi unicamente quelli riferiti a servizi che abbiano ad oggetto esclusivamente l'attività di “sorveglianza antincendio”, e non già servizi differenti o prestati promiscuamente ad altri, che, ad esempio, prevedano l'effettuazione di servizi di vigilanza armata mediante l'impiego di Guardie Particolari Giurate che “cumolino” la propria funzione con quella di addetto antincendio, così come non sarà ritenuto valido il requisito derivante da servizi di manutenzione antincendio, entrambi riferibili a specifiche categorie merceologiche diverse e per nulla attinenti al servizio di sorveglianza antincendio.

Ricordiamo infatti che la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di data 04/09/2047 (allegato 1), riferita ai servizi di “sorveglianza attiva antincendio” resi ai sensi del DM 19/03/2015, ribadisce, ove necessario, l'obbligatoria unicità di funzione delle Squadre di Sorveglianza Antincendio che debbono essere “*esclusivamente dedicati a svolgere l'attività di componente della squadra antincendio senza svolgere altre funzioni sanitarie e non, come previsto dall'art. 42 del D.M. 19/03/2015, in modo che l'attività di prevenzione non subisca interruzioni nell'arco delle ventiquattro ore*”.

Medesima obbligatorietà è altresì stabilita per l'attività di sorveglianza antincendio in elisuperficie ai sensi del D.M. Intero 06/08/2014 e s.m.i..

Peraltro, sul punto, ci si permette di far richiamo anche alla sentenza del CdS n. 3352/2017 (allegato 2), con cui per un caso identico a quello che ci occupa, e in una gara avente ad oggetto i medesimi servizi della gara de qua, si è espresso ritenendo che il “*fatturato relativo alla manutenzione di impianti antincendio non può essere considerato utile ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art.1.5, comma f) secondo punto, che prevede invece attività specifica di sorveglianza e prevenzione incendi*”. L'attività di manutenzione ed ancor più di vigilanza armata (vedasi sentenza CdS n. 121/2017), ribadiamo, è merceologicamente dissimile da quella oggetto di gara.

RISPOSTA

5) Si veda risposta n. 2): il requisito di capacità dovrà essere pertinente all'oggetto dell'appalto.